

A norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 5, dell'articolo 11, paragrafo 5, e ai fini dell'attuazione dell'articolo 12 della legge sulla metrologia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia [*Uradni List RS*] n. 26/05 — testo ufficiale consolidato) il ministro dell'Economia, del turismo e dello sport emana quanto segue:

N O R M E

RECANTI MODIFICA DELLE NORME SUI REQUISITI METROLOGICI PER I DISPOSITIVI DI MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Articolo 1

Nelle norme sui requisiti metrologici per i dispositivi di misurazione della velocità nella circolazione stradale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia [*Uradni List RS*] n. 91/15) il secondo paragrafo dell'articolo 1 è soppresso, e il primo paragrafo attuale diventa il testo dell'articolo.

Articolo 2

Dopo l'articolo 1, è aggiunto un nuovo articolo 1.a che recita come segue:

"Articolo 1.a

(Procedura e clausola d'informazione)

(1) Le presenti norme sono state emanate in conformità della procedura d'informazione prevista dalla [direttiva \(UE\) 2015/1535](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17. 9. 2015, pag. 1).".

(2) Le disposizioni delle presenti norme non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in altri Stati membri dell'Unione europea e in Turchia o prodotti nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), anch'essi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente alla legislazione nazionale che garantisce un livello di tutela dell'interesse pubblico equivalente a quello stabilito dalla legislazione della Repubblica di Slovenia.

(3) Le presenti norme sono attuate conformemente al [regolamento \(UE\) 2019/515](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga [il regolamento \(CE\) n. 764/2008](#) (GU L 91 del 29. 3. 2019, pag. 1).

Articolo 3

L'articolo 2 è modificato con la seguente formulazione:

Articolo 2

I termini utilizzati nelle presenti norme hanno i seguenti significati:

1. "dispositivo di misurazione della velocità": un metro per misurare la velocità dei veicoli nel traffico stradale;

2. "dispositivi radar di misurazione della velocità": dispositivi di misurazione della velocità che utilizzano il principio RADAR e l'effetto Doppler per il loro funzionamento;
3. "RADAR": la rilevazione e la misurazione della distanza o della posizione mediante segnali radio;
4. "effetto Doppler": un fenomeno fisico in cui si verifica il cambiamento di frequenza di un'onda per un osservatore che si sposta rispetto alla sua sorgente;
5. "dispositivi laser di misurazione della velocità": dispositivi di misurazione della velocità che, per il loro funzionamento, utilizzano la trasmissione e la ricezione del segnale laser secondo il principio LIDAR;
6. "LIDAR": la misurazione della distanza mediante un fascio luminoso;
7. "dispositivi di misurazione della velocità distanza/tempo": dispositivi di misurazione della velocità per la misurazione della velocità di un veicolo in base al tempo di percorrenza di un percorso di lunghezza misurata;
8. "dispositivi di misurazione della velocità di rilevamento": sottotipo di dispositivi di misurazione della velocità distanza/tempo che misurano la velocità di un veicolo su una breve distanza misurando il tempo di percorrenza tra almeno tre posizioni consecutive del veicolo, in cui i rilevatori di posizione del veicolo sono collegati alla stessa fonte temporale, con distanze note tra i rilevatori;
9. "dispositivi di misurazione della velocità su sezione": sottotipo di dispositivi di misurazione della velocità distanza/tempo che misurano la velocità media su una distanza più lunga misurando il tempo di percorrenza e identificando il veicolo nei punti di inizio e di fine di una sezione di misurazione di lunghezza nota;
10. "dispositivi di misurazione della velocità basati sul binario": sottotipo di dispositivi di misurazione della velocità distanza/tempo installati su un veicolo di misurazione che segue il veicolo oggetto della misurazione e che, sulla base della distanza misurata della sezione o del tratto percorso e del tempo di percorrenza del veicolo di misurazione, misura la velocità media del veicolo misurato;
11. "veicolo di misurazione": veicolo sul quale è installato un dispositivo di misurazione della velocità che consente di misurare la propria velocità e la velocità del veicolo oggetto della misurazione sulla base di misurazioni effettuate da un punto in movimento;
12. "veicolo misurato": un veicolo la cui velocità è misurata con un dispositivo di misurazione della velocità;
13. "operatore": la persona che gestisce il dispositivo di misurazione della velocità ed effettua misurazioni della velocità;
14. "dispositivi automatici di misurazione della velocità": dispositivi di misurazione della velocità che effettuano la misurazione automatica senza l'intervento dell'operatore;
15. "dispositivo non automatico di misurazione della velocità": un dispositivo di misurazione della velocità che effettua una misurazione su richiesta di un operatore;
16. "misurazione da un punto fermo": misurazione della velocità del veicolo misurato da un punto che non si muove da parte del dispositivo di misurazione della velocità;
17. "misurazione da un punto in movimento": misurazione della velocità del veicolo oggetto della misurazione da un punto in movimento da parte del dispositivo di misurazione della velocità;

18. "errore massimo ammissibile" (di seguito: MPE): valore estremo dell'errore di misurazione consentito dalle specifiche o dai regolamenti in base a un valore di riferimento noto per una determinata misurazione o un determinato metro o sistema di misurazione;
19. "quantità di influenza": una quantità che non è una quantità misurata, ma che incide sul risultato della misurazione;
20. "condizioni di funzionamento nominali": le condizioni di funzionamento che devono essere soddisfatte durante la misurazione affinché il dispositivo di misurazione della velocità funzioni come progettato;
21. "perturbazione": una quantità influente che ha un valore compreso entro i limiti specificati nel pertinente requisito, ma al di fuori delle condizioni operative nominali specificate nella misura; una quantità di influenza è una perturbazione se le condizioni operative nominali non sono determinate per tale quantità;
22. "prova sul campo": una procedura in cui il dispositivo di misurazione della velocità è sottoposto a prova sulla base della misurazione della velocità dei veicoli con una velocità nota in condizioni d'uso realistiche;
23. "simulazione": un processo in cui la guida del veicolo misurato è sostituita da un altro fenomeno fisico, che può rappresentare la velocità di guida del veicolo, la direzione di guida del veicolo, la distanza percorsa dal veicolo o il tempo di guida del veicolo;
24. "prova di laboratorio": una procedura in cui un dispositivo di misurazione della velocità è sottoposto a prova su base di simulazione;
25. "velocità propria": la velocità del veicolo di misurazione quando si misura la velocità da un punto in movimento;
26. "asse di misurazione": la linea apparente nella direzione della quale il dispositivo di misurazione della velocità misura la velocità del veicolo oggetto della misurazione;
27. "direzione di marcia del veicolo": la retta apparente lungo la quale è guidato il veicolo oggetto della misurazione;
28. "fenomeno coseno": un fenomeno fisico che si verifica quando l'asse di misurazione del dispositivo di misurazione della velocità è spostato dalla direzione di marcia del veicolo misurato a un certo angolo in un piano o in uno spazio;
29. "frequenza portante": una o più frequenze alle quali trasmette il misuratore radar;
30. "rivelatore di posizione": un sensore o dispositivo che determina quando il veicolo misurato ha superato un determinato punto;
31. "punto di ingresso": l'area in cui un veicolo misurato entra in una sezione di misurazione;
32. "punto di uscita": l'area in cui un veicolo misurato esce da una sezione di misurazione;
33. "lunghezza misurata del tratto": la lunghezza che rappresenta la curva apparente più breve tra i punti di entrata e di uscita e le tratte lungo il tratto stradale limitato su entrambi i lati dalla segnaletica orizzontale o dal bordo della carreggiata;
34. "sensore di movimento": componente del veicolo che consente la misurazione della velocità propria del veicolo;

35. "differenza di tempo tra i due veicoli misurati in circolazione": il tempo, alla velocità misurata, necessario al secondo veicolo in marcia dietro il primo veicolo per raggiungere il punto in cui viene misurata la velocità del primo veicolo;
36. "differenza di sicurezza": il valore numerico della velocità preso in considerazione a favore del veicolo misurato in ciascuna misurazione;
37. "incertezza di misura estesa": il prodotto dell'incertezza di misura standard combinata per un fattore superiore a 1;
38. "— "calibratore": la parte del dispositivo di misurazione della velocità che consente di allineare l'asse di misura del dispositivo stesso al veicolo da misurare e deve riflettere la posizione e l'espansione ammissibili del fascio di misura;
39. — "dispositivo di misurazione della velocità del singolo veicolo": un dispositivo di misurazione della velocità che, in base alla sua modalità di funzionamento, può misurare e documentare simultaneamente la velocità di un solo veicolo;
40. — "dispositivo di misurazione della velocità di più veicoli": un dispositivo di misurazione della velocità che, in base alla sua modalità di funzionamento, è in grado di monitorare, misurare e documentare simultaneamente la velocità di più veicoli.".

Articolo 4

All'articolo 18, nel terzo paragrafo, dopo il termine "velocità", sono aggiunti i termini "o dopo il movimento del veicolo di almeno 10 m".

Articolo 5

L'articolo 19 è modificato con la seguente formulazione:

Articolo 19

(requisiti aggiuntivi per la documentazione delle misurazioni da un punto in movimento, ad eccezione dei dispositivi di misurazione della velocità basati sul tracciamento)

"La misurazione documentata della velocità misurata da un punto in movimento con dispositivi di misurazione della velocità, fatta eccezione per i dispositivi di misurazione della velocità basati sul principio del tracciamento, comprende, oltre ai requisiti di cui all'articolo 17 delle presenti norme, la velocità del veicolo che effettua la misurazione al momento della misurazione.".

Articolo 6

L'articolo 26 è modificato con la seguente formulazione:

"Articolo 26

(requisiti per l'interfaccia di prova)

(1) I dispositivi di misurazione della velocità sono dotati di un'interfaccia di prova che consente il funzionamento del dispositivo di misurazione della velocità e di ottenere i dati o i segnali necessari per effettuare la valutazione della conformità, la verifica e il controllo metrologico.

(2) L'interfaccia di prova consente l'accesso ad almeno i seguenti dati:

la velocità misurata,

la distanza misurata o la posizione del veicolo oggetto di misurazione (per i dispositivi di misurazione della velocità se il principio di misurazione lo consente),

le velocità proprie del veicolo oggetto di misurazione (per i dispositivi di misurazione della velocità che misurano da un punto in movimento),

l'identificazione univoca del dispositivo di misurazione della velocità e dei suoi componenti,

l'identificazione del software del dispositivo di misurazione della velocità e della sua somma di controllo, e

il risultato dell'autocontrollo.

(3) L'interfaccia di prova è protetta da interferenze non autorizzate.".

Articolo 7

L'articolo 29 è modificato con la seguente formulazione:

"Articolo 29

(requisiti aggiuntivi per i dispositivi di misurazione a radar della velocità che misurano un singolo veicolo)

(1) La frequenza del singolo vettore del dispositivo di misurazione a radar della velocità che misura un singolo veicolo non si discosta di oltre $\pm 0,15\%$ dal valore nominale specificato dal costruttore.

(2) L'ampiezza del fascio di misura del dispositivo di misurazione a radar della velocità che misura un singolo veicolo non supera l'ampiezza del fascio specificata dal costruttore.

(3) La linea mediana del fascio di misura dell'antenna del dispositivo di misurazione a radar della velocità non si discosta di oltre $\pm 1^\circ$ dalla linea mediana dell'antenna.".

Articolo 8

Dopo l'articolo 29 è inserito un nuovo articolo 29.a:

"Articolo 29.a

(requisiti supplementari per i dispositivi di misurazione a radar della velocità che misurano più veicoli)

Ai fini delle prove di laboratorio e sul campo, i dispositivi di misurazione a radar della velocità che misurano più veicoli dimostrano la posizione e la distanza del veicolo misurato dal dispositivo di misurazione della velocità.".

Articolo 9

L'articolo 30 è modificato con la seguente formulazione:

Articolo 30

(requisiti supplementari per i dispositivi di misurazione a laser della velocità che misurano un singolo veicolo)

(1) La frequenza degli impulsi trasmessi dal dispositivo di misurazione a laser della velocità che misura un singolo veicolo non si discosta di oltre $\pm 1\%$ dal valore nominale specificato dal costruttore.

(2) Un dispositivo di misurazione della velocità a laser che misura un singolo veicolo indica la distanza del veicolo misurato con una divisione non superiore a 0,1 m. La distanza misurata del veicolo misurato non si discosta di più di $\pm 0,2$ m dal valore reale a una distanza massima di 50 m o 0,4 % per distanze superiori a 50 m.

(3) La distanza massima ammissibile del veicolo oggetto di misurazione, se misurata con un dispositivo di misurazione a laser della velocità che misura un singolo veicolo, è di 1 000 m.

(4) L'angolo spaziale massimo ammissibile del fascio di misura del dispositivo di misurazione a laser della velocità che misura un singolo veicolo in direzione orizzontale e verticale è di 3 mrad.

(5) La forma del dispositivo di misurazione a laser della velocità che misura un singolo veicolo indica chiaramente il limite di 3 mrad.

(6) Il calibratore del dispositivo di misurazione a laser della velocità che misura un singolo veicolo è chiaramente visibile ad occhio nudo e con dispositivi di misurazione per controllare l'allineamento del calibratore e del fascio di misura.

(7) Il fascio di misura del dispositivo di misurazione a laser della velocità che misura un singolo veicolo è interamente posizionato entro i limiti del calibratore.

(8) I dispositivi di misurazione a laser della velocità che misurano un singolo veicolo sono dotati di almeno due ingrandimenti del campo visivo del calibratore per misurare la velocità del veicolo oggetto di misurazione a una distanza compresa tra 300 m e 600 m e per misurazioni a una distanza superiore a 600 m almeno tre volte il campo visivo del calibratore. L'ingrandimento può essere integrato nel dispositivo di misurazione della velocità o effettuato separatamente che può essere fissato al o rimosso dal dispositivo di misurazione della velocità. In caso di fissaggio separato, quest'ultimo deve recare lo stesso numero di serie del dispositivo di misurazione della velocità.

(9) Un dispositivo di misurazione a laser della velocità che misura un singolo veicolo consente una prova di misurazione della velocità di 0 km/h su un obiettivo fisso.".

Articolo 10

Dopo l'articolo 30 è inserito un nuovo articolo 30.a:

"Articolo 30.a

(requisiti supplementari per i dispositivi di misurazione a laser della velocità che misurano più veicoli)

Ai fini delle prove di laboratorio e sul campo, i dispositivi di misurazione a laser della velocità che misurano più veicoli indicano la posizione e la distanza del veicolo oggetto di misurazione dal dispositivo di misurazione della velocità.".

Articolo 11

All'articolo 32, terzo paragrafo, i termini "e deve essere almeno 200 volte più lungo della lunghezza dell'area di identificazione" sono soppressi.

Il paragrafo 5 è modificato con la seguente formulazione:

"(5) L'inizio e la fine del tratto di misurazione sono contrassegnati da una striscia retroriflettente su tutta la strada e mediante cunei di misurazione lungo il manto stradale. Il nastro retroriflettente è visibile su una misurazione documentata insieme al veicolo da misurare.".

Articolo 12

Dopo l'articolo 37 è inserito un nuovo articolo 37.a:

"Articolo 37.a

(codici supplementari)

(1) L'Istituto di metrologia della Repubblica di Slovenia può apporre marchi di identificazione supplementari sui dispositivi di misurazione della velocità ai fini della loro identificazione nelle procedure di verifica.

(2) I titolari dei dispositivi di misurazione della velocità non rimuovono i marchi di cui al paragrafo precedente.".

Articolo 13

Dopo l'articolo 39 è inserito un nuovo articolo 39.a:

"Articolo 39.a

(apparecchiatura di misura specifica e accesso al criterio)

(1) Se è necessario utilizzare hardware, software, cavi di connessione o interfacce dedicati che non sono liberamente disponibili sul mercato o che sono protetti dal diritto di proprietà intellettuale, il fabbricante deve fornire tale apparecchiatura e a metterla a disposizione gratuitamente all'Istituto di metrologia della Repubblica di Slovenia.

(2) Nelle procedure di cui al precedente paragrafo, il fabbricante deve fornire all'Istituto di metrologia della Repubblica di Slovenia il massimo livello di accesso al software in possesso del fabbricante, nonché il libero accesso all'hardware del dispositivo di misurazione della velocità.".

Articolo 14

All'articolo 42, dopo le parole dell'articolo, designato come paragrafo 1, è inserito un nuovo paragrafo 2, che recita:

"(2) In caso di dubbi sulla conformità del dispositivo di misurazione della velocità ai requisiti delle presenti norme, possono essere effettuati altri esami e prove per confermare la conformità alle prescrizioni di cui al precedente paragrafo.";

Articolo 15

L'articolo 44 è modificato come segue:

"Articolo 44

(prove speciali per dispositivi radar di misurazione della velocità)

(1) Per i dispositivi di misurazione a radar della velocità è eseguita una prova di accuratezza della misurazione a norme dei requisiti di cui all'articolo 5 delle presenti norme, con prova sul campo in almeno tre punti di misurazione, o a norma dei requisiti di cui all'articolo 6 delle presenti norme, con prove di laboratorio in almeno 10 punti di misurazione.

(2) Durante la prova di accuratezza del dispositivo di misurazione a radar della velocità, le prestazioni delle antenne trasmittenti e riceventi sono verificate simultaneamente.

(3) Per i dispositivi di misurazione a radar della velocità che misurano un singolo veicolo, si verifica la conformità ai requisiti di cui all'articolo 7 delle presenti norme.

(4) L'ampiezza del fascio di misura è controllata nel caso di dispositivi di misurazione a radar della velocità che misurano un singolo veicolo nelle seguenti condizioni:

all'attenuazione di -3 dB rispetto al valore massimo di potenza del segnale trasmesso; e

sulla base di una panoramica del diagramma complessivo del fascio di antenna disegnato da -45° a + 45°, in cui i restanti picchi del fascio di misura devono essere attenuati di almeno -15 dB rispetto al segnale di base.

(5) Per i dispositivi di misurazione a radar della velocità che misurano più veicoli simultaneamente si verifica la correttezza del posizionamento del veicolo di cui all'articolo 29.a delle presenti norme.".

Articolo 16

L'articolo 45 è modificato con la seguente formulazione:

“Articolo 45

(prove speciali per dispositivi laser di misurazione della velocità)

(1) Per i dispositivi a laser di misurazione della velocità viene effettuata una prova di accuratezza della misurazione a norma dei requisiti di cui all'articolo 5 delle presenti regole, con prove sul campo in almeno tre punti di misurazione, o a norma dei requisiti di cui all'articolo 6 della presente regolamentazione, con prove di laboratorio in almeno 10 punti di misurazione.

(2) Per i dispositivi di misurazione a laser della velocità che misurano un singolo veicolo, si verifica la conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e 7 dell'articolo 30 delle presenti norme.

(3) Per i dispositivi di misurazione a laser della velocità che misurano più veicoli simultaneamente si verifica la correttezza del posizionamento del veicolo di cui all'articolo 30.a delle presenti norme.".

Articolo 17

L'articolo 46, paragrafo 1, è modificato come segue:

"(1) Per i dispositivi di misurazione della velocità di rilevamento, si esegue una prova di accuratezza della misurazione conformemente ai requisiti di cui all'articolo 6 delle presenti norme

mediante prove di laboratorio in almeno 10 punti di misurazione o conformemente ai requisiti dell'articolo 5 delle presenti norme mediante prove sul campo in tre punti di misurazione con una prova del dispositivo di misurazione della velocità di rilevamento completamente integrato guidando il veicolo. Le prove sul campo devono essere effettuate con successo in tre punti di misurazione e possono essere effettuate con un massimo di cinque prove, con tre misurazioni di successo. Se tali prove non hanno esito positivo dopo cinque prove, la prova viene interrotta a causa di una configurazione inadeguata del metro.”.

Dopo il paragrafo 1 è aggiunto il nuovo paragrafo 2, che recita come segue:

“(2) I dispositivi di misurazione della velocità di rilevamento con rilevatori di posizione installati sulla superficie stradale devono essere sottoposti a prove sul campo.”.

L'attuale paragrafo 2 diventa il paragrafo 3.

Articolo 18

L'articolo 47, paragrafo 1, è modificato come segue:

“(1) Per i dispositivi di misurazione della velocità di sezione, è effettuata una prova di precisione di misura conformemente ai requisiti di cui all'articolo 5 delle presenti norme mediante prove sul campo in tre punti di misurazione con la prova di un dispositivo di misurazione della velocità di sezione completamente integrato guidando il veicolo. Le prove sul campo devono essere effettuate con successo in tre punti di misurazione e possono essere effettuate con un massimo di cinque prove, con tre misurazioni di successo. Se tali prove non hanno esito positivo dopo cinque prove, la prova viene interrotta a causa di una configurazione inadeguata del metro.”.

Articolo 19

L'articolo 48 è modificato come segue:

"Articolo 48

(prove specifiche per dispositivi di misurazione della velocità basati sul tracciamento)

I dispositivi di misurazione della velocità basati sul tracciamento sono sottoposti a una prova di accuratezza della misurazione conformemente ai requisiti di cui all'articolo 6 delle presenti norme mediante prove di laboratorio con almeno 10 velocità proprie o a norma dei requisiti di cui all'articolo 5 delle presenti norme, mediante prove sul campo a una velocità minima guidando a velocità costante del veicolo oggetto di misurazione, senza l'arresto iniziale e finale del veicolo oggetto di misurazione.”.

Articolo 20

L'articolo 49 è modificato con la seguente formulazione:

"Articolo 49

(prove speciali per i dispositivi di misurazione della velocità che misurano da un punto in movimento, ad eccezione dei dispositivi di misurazione basati sul tracciamento)

Per i dispositivi di misurazione della velocità che misurano da un punto in movimento, ad eccezione dei dispositivi di misurazione della velocità basati sul tracciamento, le prove di accuratezza della misurazione della velocità del veicolo misurato e la misurazione della velocità del

veicolo in conformità dei requisiti di cui all'articolo 6 delle presenti norme sono effettuate separatamente mediante prove di laboratorio in 10 punti di misurazione o conformemente ai requisiti di cui all'articolo 5 delle presenti norme con prove sul campo di almeno tre punti.”.

Articolo 21

All'articolo 55, i termini “e non misurando la distanza dal veicolo o l'angolo di marcia del veicolo rispetto al dispositivo di misurazione della velocità” sono sostituiti dai termini “con conversione in un unico angolo selezionato”.

Articolo 22

L'articolo 57 è soppresso.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

Articolo 23

(immissione sul mercato e verifica iniziale)

I dispositivi di misurazione della velocità che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, dispongono di una valida omologazione ai sensi delle norme sui requisiti metrologici per i dispositivi di misurazione della velocità nella circolazione stradale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia [Uradni List RS] n. 25/02 e n. 90/05) o delle norme sui requisiti metrologici per i dispositivi di misurazione della velocità nella circolazione stradale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia [Uradni List RS] n. 91/15) possono essere immessi sul mercato e sottoposti a verifica iniziale ai sensi delle presenti norme fino alla scadenza dell'omologazione, a condizione che soddisfino i requisiti in materia di verifica iniziale delle presenti norme.

Articolo 24

(verifiche periodiche e straordinarie)

I dispositivi di misurazione della velocità in uso alla data di entrata in vigore delle presenti norme e aventi una verifica iniziale o una verifica periodica valida ai sensi delle norme sui requisiti metrologici per i dispositivi di misurazione della velocità nella circolazione stradale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia [Uradni List RS] n. 25/02 e n. 90/05) o delle norme sui requisiti metrologici per i dispositivi di misurazione della velocità nella circolazione stradale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia [Uradni List RS] n. 91/15) possono essere sottoposti a verifiche periodiche o straordinarie ai sensi delle presenti norme, purché soddisfino i requisiti in materia di verifica periodica delle presenti norme.

Articolo 25

(entrata in vigore)

Le presenti norme entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 007-218/2023/15

Lubiana, 19 marzo 2024

EVA 2023-2180-0012

Matjaž Han

Ministro dell'Economia, del turismo e dello sport